

#### Art. 1 - Denominazione e sede

Nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche è costituita l'Organizzazione di volontariato denominata: "CLOWN AL VOLO ODV", con sede in GENOVA.

L'eventuale variazione della sede sociale all'interno dello stesso comune, potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo (successivamente indicato come C.D.) e non richiederà formale variazione del presente statuto; diversamente comporterà modifica statutaria e obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Assume la forma giuridica di Associazione.

#### Art. 2 - Fonti normative di riferimento

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche, delle relative norme di attuazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto è valutato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

CLOWN AL VOLO ODV è un'Organizzazione democratica, apartitica, apolitica e aconfessionale, a carattere volontario. L'organizzazione non ha scopo di lucro ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie.

E' costituita da cittadini liberamente associati che offrono il loro servizio umanitario e sociale a titolo gratuito.

#### Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto e l'eventuale regolamento interno, vincolano alla loro osservanza gli aderenti all' Organizzazione.

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

L'assemblea delibera l'eventuale "regolamento di esecuzione dello statuto" per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### **CLOWN AL VOLO ODV**



#### Art. 4 - Finalità e Attività

CLOWN AL VOLO ODV esercita in via principale diverse attività di interesse generale per il perseguimento, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che l'associazione si propone di svolgere sono quelle indicate nell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs luglio 2017, n. 117 ed in particolare:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- W) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- V) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale previsti dalla legge;

Le attività saranno realizzate mediante le seguenti azioni:

- 1) promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico;
- 2) svolgere l'attività dei volontari-clown in Italia e nel Mondo, promuovendo la pedagogia del Teatro Sociale e la Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
- 3) diffondere presso i cittadini i valori della solidarietà;
- 4) offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;
- 5) svolgere attività di assistenza sociale e formazione nel campo della Clownterapia e del Teatro Sociale anche in collaborazione con Associazioni, ONG, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l'emarginazione e il disagio minorile, favorendo l'interculturalità e la socializzazione tra i giovani;

#### **CLOWN AL VOLO ODV**



- 6) promuovere interventi rivolti a minori a rischio in case di correzione, scuole su tutto il territorio nazionale, utilizzando come strumento la pedagogia del Teatro Sociale e della Clownterapia;
- 7) promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all'estero per informare e sensibilizzare la popolazione sull'uso della Clownterapia e del Teatro sociale verso adolescenti e adulti e tutte le persone in stato di disagio; invio di aiuti umanitari e beneficenza a favore di componenti di collettività nazionali ed estere in Paesi in via di sviluppo per la realizzazione di micro progetti nell'ambito della Clownterapia e del Teatro Sociale.

CLOWN AL VOLO ODV potrà inoltre svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale che saranno comunque secondarie e strumentali, nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in assemblea dei soci.

L'elencazione delle attività non deve intendersi esaustiva potendo bene intraprendere ogni attività che sia in linea con quanto sopra indicato.

Per le attività di interesse generale prestate e per quelle diverse, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

## Art. 5 - Durata

La durata dell'organizzazione è illimitata.

#### Art. 6 · Soci

Il numero dei soci è illimitato. All'organizzazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'organizzazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

Il socio non assume automaticamente il diritto a svolgere attività di volontariato-clown, e l'accesso o l'esclusione a tali attività, è definito attraverso la valutazione del Consiglio direttivo, che può anche avvalersi di esperti.

Quei soci che prestano attività di volontariato-clown saranno iscritti al Registro dei Volontari e assicurati dall'Organizzazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.



L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall'assemblea dei soci.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante dal lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

L'organizzazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### Art. 7 - Modalità di ammissione

Possono aderire all'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta, o via posta elettronica, al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

L'ammissione è deliberata dal C.D. su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del C.D.

Il C.D. deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della sua prima convocazione.

La tessera rilasciata al socio che ha versato la quota sociale ha valore per tutto l'anno

associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal C.D., senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

#### **CLOWN AL VOLO ODV**



### Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci godono dell'elettorato attivo e passivo.

## I soci hanno diritto:

- di partecipazione alla vita associativa, di frequentare i locali dell'Organizzazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'organizzazione stessa, fermo restando ii puntuale versamento delle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee dei soci, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali.

#### I soci sono tenuti:

- al pagamento annuale della quota sociale entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati è considerato recesso volontario del socio come indicato al successivo articolo 9;
- all'osservanza dello Statuto, e del eventuale "regolamento di esecuzione dello statuto" e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, compreso ii versamento di eventuali integrazioni della cassa attraverso versamenti di quote straordinarie;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacita, attitudini e abilitazioni.

## Art. 9 - Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte o per esclusione.

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'organizzazione, danneggia l'immagine dell'organizzazione con il suo comportamento sociale.

L'esclusione da associato è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri (la metà dei soci iscritti nel libro soci più uno) con atto motivato e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio escluso, entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione.

#### **CLOWN AL VOLO ODV**



I soci receduti volontariamente o per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo presentando richiesta scritta, via posta o posta elettronica e provvedendo al pagamento della quota associativa e di quant'altro fosse dovuto.

I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria presentando ricorso scritto all'Assemblea, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.

Chi recede volontariamente o è escluso dalla organizzazione, per qualsiasi motivo non ha diritto alcuno sul patrimonio.

## Art. 10 - Intrasmissibilità delle quote sociali - gratuità dell'opera

Le quote sociali non sono trasmissibili in nessun modo.

Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate dagli aderenti all'organizzazione sono svolte a titolo di gratuità.

## Art. 11 - Finanziamento dell'organizzazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'organizzazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) quote degli associati che possono essere richieste all'atto di ammissione, per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, ne restituibili;
- b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) altre entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (di cui al D.M. 1995) svolte a supporto dell'attività istituzionale, inserite in apposita voce di bilancio e utilizzate in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione;
- e) contributi privati;
- f) contributi di organismi internazionali;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge.



#### Art. 12 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'organizzazione;
- b) da lasciti e donazioni diverse;
- c) dall'eventuale fondo di riserva.

#### Art. 13 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'organizzazione coincide con l'anno solare e ha quindi inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 14 - Bilancio

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal C.D. e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il C.D. procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il C.D. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### Art. 15 - Utili e residui attivi

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Organizzazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge a meno che siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della

medesima ed unitaria struttura. Vi è l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione nella realizzazione di attività istituzionali.

#### **CLOWN AL VOLO ODV**



## Art. 17 - Organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

## Art. 18 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'organizzazione, ed è composta dall'insieme dei soci in regola con il versamento della quota sociale. L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa inoltre deve essere convocata qualora vi sia richiesta scritta di almeno un decimo del totale dei soci aventi diritto al voto più uno; nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto gli argomenti da trattare e sui quali l'assemblea sarà tenuta a votare.

La convocazione contiene l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo fissato sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione e deve pervenire ai soci tramite posta elettronica o con lettera raccomandata inviata almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

Gli aderenti hanno facoltà di far inserire punti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Per far questo devono inviare richiesta al C.D., anche via posta elettronica, indicando il punto da inserire, spiegandone le motivazioni e inviando la documentazione necessaria all'informazione completa di tutti i soci. La richiesta

#### **CLOWN AL VOLO ODV**



deve pervenire al C.D. almeno 15 giorni prima della data ultima, utile per la convocazione dell'Assemblea, altrimenti ii punto sarà inserito nell'ordine del giorno della convocazione della successiva assemblea.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione. In caso di assenza di questi sarà presieduta dal Vicepresidente, in mancanza di questi, dal Segretario o, in loro mancanza, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente nomina tra i soci presenti un segretario per la stesura del verbale della suddetta, verifica la validità delle deleghe, accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, coordina gli interventi dei soci.

L'Assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, potrà essere convocata anche con modalità telematica secondo la normativa vigente, in conformità all'articolo 24 comma 4 del D. Lgs. 117/2017.

È possibile esprimere il voto per corrispondenza e/o via telematica.

#### Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la meta dei soci aventi diritto al voto più uno; e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti in merito a:

- Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- Numero di consiglieri per il successivo C.D.
- Nomina del C.D. ogni tre anni
- Nomina di ulteriori membri del C.D. in caso di dimissioni
- Revoca del Presidente o del C.D.
- Nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- Approvazione e modifica del Regolamento interno
- Esclusione dei soci dall'Organizzazione;
- La discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Organizzazione.

#### Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i ¾ dei soci aventi diritto al voto più uno; e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto.

Essa delibera con il voto favorevole dei ¾ dei soci presenti, qualora non siano legalmente previsti quorum più elevati, in merito a:

#### **CLOWN AL VOLO ODV**



- modifiche dello statuto dell'Associazione.
- scioglimento e liquidazione nonché devoluzione del patrimonio.
- la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione

## Deleghe, votazioni e verbali

Possono esercitare il proprio diritto di voto in Assemblea, tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto, può farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta o inviata via posta elettronica all'Organizzazione prima dell'assemblea; non può avere più di due deleghe; può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente statuto.

A scelta del Presidente, l'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la meta dei soci più uno, presenti o rappresentati, richiedano la votazione per scrutinio segreto. In ogni caso il Presidente dell'Assemblea indicherà le modalità operative da seguire per la singola votazione.

La votazione in cui si eleggono i membri del C.D. avviene per scrutinio segreto.

Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario dell'assemblea, scelto tra i soci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Organizzazione e ogni socio può prenderne visione.

## Art. 19 - II Consiglio direttivo: compiti e funzioni.

Il C.D. è composto da un numero dispari di persone da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri eletti dall'assemblea ordinaria. Il numero dei membri che comporrà i C.D. da nominare è di volta in volta deliberato dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Presidente dell'Assemblea.

E' l'organo decisionale dell'Organizzazione, ha il compito di realizzare gli scopi sociali. Tutte le cariche sociali sono gratuite. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

Scegliere al proprio interno il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'organizzazione.

Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'organizzazione. Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione,



il licenziamento ed ogni altro dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti nei limiti della legge.

Redigere ii bilancio dell'Organizzazione. Stabilire l'importo delle quote associative.

Osservare e far osservare tutte le delibere assembleari.

Deliberare le convenzioni tra l'organizzazione e altri enti e soggetti.

## Art. 20 - Il Consiglio direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

II C.D. è eletto dall'Assemblea dei soci ogni tre anni, per un massimo di due mandati, salvo specifica approvazione da parte della assemblea.

Qualora durante il mandato venisse a dimettersi uno o più componenti, il C.D. convocherà L'Assemblea ordinaria che eleggerà i nuovi componenti in sostituzione dei dimissionari entro trenta giorni dalla comunicazione di dimissioni del componente. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del C.D., il C.D. decade e sarà compito di chi non si è dimesso occuparsi della convocazione dell'Assemblea che eleggerà nuovamente tutto ii C.D.

In caso di dimissioni di tutti i membri del C.D., essi saranno comunque tenuti all'ordinaria amministrazione fino a elezione di un nuovo C.D.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

II C.D. è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere,

anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

Esso deve essere riunito almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. In quest'ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualsiasi convocazione del Consiglio Direttivo dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del C.D. sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti di persona o in audio conferenza; sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del C.D. Di tutte le riunioni del C.D. deve essere tenuto verbale contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte a maggioranza o unanimità, approvato dai presenti e sottoscritto da Presidente e Segretario.

E' possibile convocare alle riunioni del C.D., senza diritto di voto, uno o più soci in sola veste consultiva.

#### **CLOWN AL VOLO ODV**



#### Art. 21 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione ed è personalmente e solidamente responsabile di fronte all'Assemblea dei Soci, alla Autorità Giudiziaria e nei confronti dei terzi, ed è responsabile del regolare funzionamento della stessa.

Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti, stipula le convenzioni con altri enti e soggetti e custodisce copia di ogni convenzione nella sede dell'associazione.

Il Presidente promuove opportune iniziative per l'incremento dell'attività associativa e, nei casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento nell'interesse dell'associazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti alla ratifica del C.D.

Ha il mandato di aprire il conto corrente per conto dell'associazione.

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. In caso di contemporanea assenza di Presidente e Vice Presidente, dal segretario.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

## Art. 22 - II Vice Presidente

Sostituisce ii Presidente in caso di assenza di questi.

#### Art. 23 - II Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha il compito di: provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci; tenuta e vidimazione del Registro dei Volontari; disbrigo della corrispondenza; redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del C.D.; occuparsi del tesseramento dei Soci insieme al Tesoriere.

#### Art. 24 - I consiglieri

I consiglieri concorrono, in sede di C.D., alla formazione delle decisioni collegiali. Ai singoli Consiglieri non è attribuita, né può essere attribuita, alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza

#### **CLOWN AL VOLO ODV**



dell'associazione in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente, tenuto presente che l'unico legale rappresentante dell'associazione è il Presidente.

II C.D., su proposta del Presidente, può però conferire ai singoli Consiglieri incarichi esecutivi temporanei. Il Presidente può inoltre conferire ai Consiglieri l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni senza facoltà di assunzione di impegni.

#### Art. 25 - Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal C.D. al proprio interno oppure scelto tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari. La carica può coesistere con altre cariche, dura tre anni ed è rinnovabile.

La nomina del Tesoriere deve essere deliberata e verbalizzata durante la riunione del C.D. In caso di dimissioni del Tesoriere, da far pervenire per iscritto o via posta elettronica al C.D. almeno dieci giorni prima della data di dimissioni, il C.D. è tenuto a nominare un nuovo Tesoriere entro trenta giorni dalla data di dimissioni del precedente. Il tesoriere ha i seguenti compiti:

- Predispone lo schema del Bilancio consuntivo, che sottopone al C.D. entro la metà di marzo.
- Si occupa unitamente al Presidente della gestione dei conti correnti bancari e postali
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità, nonché alla conservazione della contabilità relativa, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese o dei rimborsi richiesti dai soci in conformità con le decisioni del C.D.

## Art. 26 - L'Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e cantabile e sul suo concreto funzionamento;



- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## Art. 27 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. è formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### Art. 28 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal C.D che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione. o presso l'abitazione del Presidente.

#### Art. 29 - Responsabilità ed Assicurazione degli Aderenti

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **CLOWN AL VOLO ODV**



### Art. 30 - Assicurazione dell'Organizzazione

L'Associazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

#### Art. 31 - Libri

L'Associazione. deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro dei verbali delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare o di far esaminare da professionisti dagli stessi incaricati, i suddetti libri associativi in ogni momento, compatibilmente alle possibilità organizzative del Consiglio Direttivo.

#### Art. 32 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

## Art. 33 - Controversie tra Soci - Collegio dei Probiviri

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati, con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto, ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo

dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.

#### **CLOWN AL VOLO ODV**



Qualora si reputasse necessario, sarà istituito da parte dell'Assemblea dei Soci il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci in regola con i doveri associativi che non facciano parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili tre volte.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

### Art. 34 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

per le altre cause di cui al citato art. 27 c.c.

Lo scioglimento dell'Associazione. è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei ¾ dei soci con diritto di voto. Contestualmente possono venire nominati uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RUNTS (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs 117) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## **CLOWN AL VOLO ODV**



## Art. 35 - Norma di rinvio

74.1.55 Norma ar milito
Per quanta non previsto dal presente Statuto valgono le norme in materia di ODV contenute nel Codice Civile, nonché le altre norme di legge sul volontariato e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE